



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA

Iscrizione al Registro degli O.D.M.: n. 625

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE TELEMATICA IN VIDEOCONFERENZA EX ART. 3 N. 4 D.LGS. 28/10

1. IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE TELEMATICA

- a. Il procedimento di mediazione telematico integra e completa, ai sensi dell'art. 3 n. 4 del D.Lgs. 28/10, l'offerta di servizi di mediazione dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, iscritto al n° 625 del Registro degli Organismi di Mediazione. Esso è in ogni caso regolato dal Regolamento dell'Organismo di Mediazione per quanto non espressamente previsto nel presente documento e rappresenta unicamente una modalità di fruizione del servizio.

2. LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE TELEMATICA

- a. Le parti che intendono avvalersi di tale procedura si rendono responsabili dell'idoneità della propria strumentazione sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto il profilo dell'adeguatezza tecnica.
- b. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi, anche nei casi in cui una sola parte partecipi all'incontro di mediazione telematico a distanza tramite Stanza di Mediazione On-Line e l'altra parte partecipi all'incontro fisicamente, alla presenza del mediatore, presso gli uffici dell'Organismo.
- c. L'attivazione del servizio di mediazione in videoconferenza è subordinata alla valutazione dell'opportunità e della possibilità organizzativa e gestionale di fruizione, valutate le circostanze del caso, che spetta insindacabilmente all'Organismo di Mediazione.

3. RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI

- a. La piattaforma prevede che l'accesso sia riservato ai soli utenti che presentano l'istanza di mediazione, alle parti chiamate che hanno aderito all'invito e intendano anch'esse procedere con modalità telematica, nonché al mediatore incaricato e all'eventuale funzionario della segreteria dell'ODM. L'ODM non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA

Iscrizione al Registro degli O.D.M.: n. 625

comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte dal sito web.

4. INCONTRO DI MEDIAZIONE

- a. Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'ODM.
- b. La piattaforma on-line dell'Organismo è un'estensione della società Teleskill (www.teleskill.net) dell'applicazione gestionale ConciliaSFERA (www.conciliafera.it), fornita dalla software house SferaBit.
- c. La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.
- d. La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da enti riconosciuti a livello internazionale.
- e. L'accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato, e può avvenire, allo stato, con la seguente modalità: da link diretto e personalizzato, generato dall'applicazione ConciliaSFERA e trasmesso via e-mail alle parti interessate (utenti e avvocati che le assistono) e al mediatore dalla Segreteria Amministrativa dell'Organismo.
- f. Ricevuta la e-mail, l'utente e l'avvocato che lo assiste devono confermare esplicitamente l'adesione al presente Regolamento di mediazione telematica, disponibile anche nel sito internet dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (www.ordineavvocatibologna.net).
- g. Preliminarmente all'incontro di mediazione, è possibile eseguire un test automatico (cosiddetto wizard) finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante l'incontro di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti, avvocati, rappresentanti e mediatore).
- h. E' garantita l'assoluta riservatezza delle informazioni anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA

Iscrizione al Registro degli O.D.M.: n. 625

i. Caratteristiche di funzionamento

Ricevuta la disponibilità ad eseguire l'incontro di mediazione on-line di almeno una parte, nonché l'adesione al presente Regolamento di mediazione telematica:

- 1) l'Organismo seleziona l'opzione "Mediazione on-line" nella scheda del procedimento del programma gestionale ConciliaSFERA
 - 2) l'applicazione crea una Stanza di Mediazione On-line (Stanza Virtuale) e permette l'invio di una e-mail a tutti i soggetti interessati (parti, rappresentanti, mediatore), con la quale essi sono inviati ad accedere alla piattaforma on-line nel giorno stabilito per l'incontro di mediazione attraverso il link presente nella e-mail stessa.
 - 3) da quel momento e per i 90 giorni successivi le parti con gli avvocati ed il mediatore dello specifico procedimento di mediazione possono collegarsi alla Stanza Virtuale per partecipare agli incontri di mediazione. Trascorso detto periodo, la parte che ha provveduto ad attivare il servizio di mediazione on-line deve provvedere nuovamente al versamento dell'importo previsto per l'attivazione del servizio.
 - 4) Utilizzando la Stanza Virtuale, il mediatore può condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, in particolare può collegare in video-conferenza audio/video fino a ulteriori quattro utenti concorrenti (parti e relativi avvocati) in modo da attivare la discussione tenendo in considerazione le circostanze del caso, le volontà delle parti e la possibilità di trovare una soluzione alla controversia.
 - 5) Durante l'incontro di mediazione, il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni "separate", totalmente indipendenti, alternativamente con l'una o con l'altra parte e di riprendere la sessione "comune" in qualunque momento.
 - 6) Nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di file sharing con la quale è possibile condividere documenti e immagini a supporto dell'incontro di mediazione.
- j. Al termine della mediazione può essere sottoscritto sia il verbale dell'incontro, sia l'eventuale accordo di mediazione che andranno firmati autograficamente durante la videoconferenza alla presenza del mediatore. La segreteria dell'ODM provvederà ad inviare a mezzo PEC copia del verbale in formato PDF predisposto nel corso del procedimento alla parte connessa in remoto. La parte e l'avvocato collegati in remoto procederanno alla sottoscrizione durante la videoconferenza del documento cartaceo precedentemente stampato e lo trasmetteranno quindi, dopo averlo digitalizzato, a mezzo PEC alla pec dell'ODM. Successivamente, e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della sottoscrizione, le parti si impegnano a provvedere ad inviare a



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA

Iscrizione al Registro degli O.D.M.: n. 625

mezzo raccomandata A/R almeno due versioni cartacee del verbale con le firme autografe della parte e dell'avvocato che assiste la parte e/o dell'accordo da esse sottoscritto alla Segreteria dell'ODM, ovvero il numero degli originali che occorrono nel numero di almeno uno per ciascuna parte e uno per l'ODM. All'esito di ciascun incontro, l'ODM rilascia copia del verbale, trattenendo gli originali.

- k. Nel dettaglio la Mediazione on-line:
- 1) per utilizzare il servizio "Mediazione on-line" è necessario che il computer degli utenti collegati (mediatore, parti, avvocati, ecc.) siano dotati di: connessione internet ADSL; microfono e cuffie (o altoparlanti) correttamente configurati; webcam versione 11.1 di Adobe Flash Player o successive.
 - 2) è probabile che i PC/Mac siano già dotati dell'ultima versione, per verificarlo eseguire il test del Flash Player in una delle seguenti modalità:
 - 3) se si è già inserito l'utente in una stanza virtuale ed è già stato comunicato il link di accesso, il test sarà proposto all'avvio dal servizio
 - 4) altrimenti cliccare sul seguente link: <http://helpx.adobe.com/it/flash-player.html>
- l. In mancanza di comunicazione da parte degli utenti di valido indirizzo di posta elettronica certificata, si procederà alla comunicazione via fax (ove sia stato comunicato un numero di fax automatico) e, in mancanza di comunicazione anche del numero di fax, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- m. Le spese relative all'attivazione ed utilizzo della procedura di mediazione in modalità telematica, che si aggiungono alle spese ordinarie previste dal tariffario dell'ODM, vanno corrisposte dalla parte o dalle parti che chiedono detta procedura telematica al momento della presentazione dell'istanza di mediazione e/o al momento della adesione, tuttavia in assenza di riscontro sull'effettivo pagamento non sarà possibile l'attivazione della procedura in videoconferenza.
- n. L'ODM si riserva la facoltà di utilizzare, per motivi tecnico-gestionali, altra piattaforma on-line rispetto a quella sopra indicata anch'essa conforme agli standard di sicurezza e riservatezza previsti dalla normativa.